



NOTA:

La presente scheda illustrativa riporta gli elementi essenziali del Decreto 25 marzo 2022, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per dare avvio alla misura PNRR “Parco Agrisolare”.

Le informazioni sotto riportate potranno essere integrate a seguito del confronto con la Commissione europea in materia di aiuti di stato e saranno dettagliate dal Bando che sarà emanato nei prossimi mesi.

M.2 C.1_I 2.2_PARCO AGRISOLARE

<p>SINTETICA DESCRIZIONE DELLA MISURA</p>	<p>Sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori, rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento.</p>
<p>COSA FINANZIA</p>	<p>1. Intervento principale e obbligatorio: acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici, sui tetti di fabbricati suddetti, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. <p>2. Interventi facoltativi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro; • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale; • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere

	<p>realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.</p>
<p>CHI PUÒ PARTECIPARE</p>	<p>- Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;</p> <p>- Imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO (i codici ATECO ammissibili saranno precisati nel Bando);</p> <p>- Indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.</p> <p>Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.</p>
<p>SPESE AMMISSIBILI (E MASSIMALI)*</p>	<p>Gli interventi ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.</p> <p>Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:</p> <p>a. Rimozione e smaltimento dell'amianto (e, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;</p> <p>b. Realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;</p> <p>c. Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di areazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria.</p> <p>Per la realizzazione di impianti fotovoltaici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; 2. sistemi di accumulo; 3. fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; 4. costi di connessione alla rete;

	<p>fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00.</p> <p>Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw, secondo gli importi dettagliatamente individuati nel bando.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente, e l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria):</p> <p>1. demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00), nel limite massimo di euro 1.000.000 (un milione) per singolo soggetto beneficiario.</p>
CONTRIBUTO CONCEDIBILE (INTENSITA' DI AIUTO)	Si rimanda alle tabelle 1A, 2A e 3A sotto riportate.
MODALITÀ DI SELEZIONE	Sarà indicata nel bando, che sarà emanato nei prossimi mesi a seguito dell'autorizzazione da parte della Commissione europea (notifica del regime di aiuti di stato).
DATA DI APERTURA PRESENTAZIONE DOMANDE	Sarà indicata nel bando.
DATA DI CHIUSURA	Sarà indicata nel bando.
COME PARTECIPARE	Le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da allegare saranno specificate nel bando.
CONTATTI E F.A.Q.	parcoagrisolare@politicheagricole.it

**Nota bene – I massimali di cui di seguito saranno precisati e dettagliati nel Bando, anche in relazione alle dimensioni dei singoli impianti.*

Tabella 1A:

Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole, connessi alla produzione agricola primaria

Regioni: <ul style="list-style-type: none">• Molise• Campania• Puglia• Basilicata• Calabria• Sicilia• Sardegna	Altre Regioni
50%	40%
50%	40%
50%	40%
50%	40%

Le aliquote di aiuto su indicate possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli

INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE	
Regioni: <ul style="list-style-type: none">• Molise• Campania• Puglia• Basilicata• Calabria• Sicilia• Sardegna	Altre regioni
50%	40%
50%	40%
50%	40%
50%	40%

Tabella 3A: Aiuti agli investimenti alla trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, concessi in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

<p>Articolo 38 – Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.</p>	
<p>I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda in relazione alla specifica situazione dell'edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica, come disciplinati nel decreto e nell'Avviso di partecipazione.</p>	<p>INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE</p>
<p>Tali costi sono determinati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe: i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili; - il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l'efficienza energetica. <p>Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.</p>	<p>30 % dei costi ammissibili</p>

L'intensità di aiuto può essere aumentata di:

- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.